



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – ragionevole certezza - indizi gravi, precisi e concordanti – sussistenza - necessità

Descrizione

Se non c'è dubbio che il principio del giusto processo, di cui all'art. 111 della Costituzione, accomuna il processo sportivo al processo penale (v. art. 44 CGS), tuttavia v'è una differenza quanto al grado della prova che deve essere raggiunta per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio. Le affinità tra il giudizio disciplinare sportivo e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, overosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l'applicazione di misure di carattere disciplinare. (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025). La diversa connotazione dell'ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell'illecito. Tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell'ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 99/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; art. 111 Cost.

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0099 CFA del 14 aprile 2025 (Sig. Giuliano Riccio/PF)